



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
F.d.I.
Il Presidente



PROPOSTA DI LEGGE

Determinazione vincolo di residenza per assegnazione alloggi di edilizia pubblica

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2015, n. 41 "Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)"

D'iniziativa del consigliere

Giovanni Donzelli

12/4/2018

Firenze, 8 marzo 2017

Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
tel. 055.2387243 - Segreteria 055.238.7220-7358-7237
gruppofratelliditalia@consiglio.regione.toscana.it

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'art. 32 "Sostituzione della tabella A della l.r. 96/1996

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;

Visti gli articoli 3, commi 2 e 3, 44, 59, comma 2 e 63, comma 1, dello Statuto;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5 (Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica "ERP" finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP);

Visto che l'integrazione locale è un processo complesso e graduale che comprende dimensioni diverse: economica, legale, sociale e culturale. Essa richiede notevole impegno sia all'individuo sia alla società che lo accoglie;

Visto che l'alloggio popolare è un potente fattore di integrazione;

Considerata l'importanza di coniugare il diritto a richiedere un alloggio popolare con la necessità di aver trascorso un periodo significativo, fisso e stabile nell'ambito territoriale regionale;

Vista la necessità di equilibrare il numero di italiani e di stranieri richiedenti alloggio affinché i complessi immobiliari assegnati non diventino grandi progetti residenziali per gli immigrati stranieri sul modello della banlieue parigina e con un alto rischio di marginalità sociale.

Approva la presente legge

Art. 1 - Modifiche all'art. 32 "Sostituzione della tabella A della l.r. 96/1996

Sostituire al comma 2 lettera b) le parole "cinque anni" con le parole "dieci anni"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge si propone di rideterminare il vincolo di residenza per l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica. Si ritiene di dover innalzare da "cinque anni" a "dieci anni" la "residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale" come requisito di assegnazione.

Si è tenuto conto dell'acceso dibattito politico sorto intorno alla questione, dibattito che ha coinvolto altresì il sindaco di Firenze Nardella, il quale ha chiaramente espresso le proprie perplessità, così argomentando: "tra emergenza sfratti, graduatorie dell'emergenza sociale e regole per la graduatoria ordinaria degli alloggi popolari finiamo per avere un terzo di italiani e due terzi di immigrati... Questo significa trasformare i nostri complessi immobiliari in ghetti. Le regole della legge regionale toscana sono destinate a creare tanti ghetti nelle nostre città. Il rischio è di andare in direzione modello banlieue parigine".

Ciò perché la concentrazione di stranieri assegnatari di alloggi popolari in determinati immobili, o quartieri, o zone periferiche ha insito in sé il rischio di riproporre il succitato modello, non solo fallimentare e rischioso, ma anche adatto a creare nuove sacche di marginalità e di povertà.

Come evidenziato anche nella risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013: "l'integrazione nel mercato del lavoro e nella società richiede un impegno da entrambe le parti, da un lato, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento della lingua, la conoscenza e il rispetto del sistema giuridico, politico e sociale, degli usi e consumi e della convivenza sociale nel paese d'accoglienza, dall'altro, la costruzione di una società inclusiva, la garanzia dell'accesso al mercato del lavoro, alle istituzioni, all'istruzione, alla sicurezza sociale, all'assistenza sanitaria, l'accesso ai beni e servizi e alla casa e il diritto di partecipare al processo democratico".

L'accesso all'abitazione da parte dei cittadini stranieri costituisce pertanto uno strumento fondamentale per realizzare un percorso di integrazione che possa ritenersi effettivamente efficace. Per scongiurare altresì la ghettizzazione della popolazione straniera negli alloggi popolari, e il conseguente acuirsi del disagio sociale, occorre favorire il mix sociale, evitando che si creino contesti di emarginazione, contesti più facilmente a rischio devianza. Ogni scelta in questo campo di per sé porta una conseguenza di tipo sociale. Tutta la letteratura scientifica in materia di conflitti conferma che la concentrazione del disagio aumenta disagio e violenza. E' dunque necessario nell'assegnazione degli alloggi popolari evitare un'eccessiva concentrazione di tipologia a rischio emarginazione, ricorrendo a strumenti legislativi che garantiscano, a livello di quartiere e di immobile, la presenza di una cittadinanza socialmente varia.